

RISPOSTE A QUESITI PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI CER 190805 PERIODO 01/10/2021 - 30/09/2022 – CIG 8745082DF3

1) UNA DITTA CHIEDE :

Noi siamo un'azienda d'intermediazione e trasporto rifiuti con la categoria 8B+4F+5F.

Vorremmo partecipare a tale gara, però abbiamo notato che il requisito sulla capacità economico finanziaria (fatturato specifico CER 190805 minimo annuo) risulta essere estremamente alta rispetto all'importo stanziato.

Come indicato sul disciplinare di gara:

Ai sensi dell'art.86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Sono a chiedere quale altro documento può essere considerato idoneo per rientrare a tali capacità?

1) **RISPOSTA**

L'art 86 c.4 del Codice consente unicamente di comprovare il fatturato richiesto con documenti diversi da quelli normalmente utilizzati a tal fine (esempio: copia delle fatture in luogo dei bilanci).

2) UNA DITTA CHIEDE:

Siamo consci che la nostra categoria 4F non sia sufficiente, quindi nel caso venisse predisposto un ATI con una ditta di trasporto con la categoria 4C "come Mandante", è necessario che anche tale azienda debba avere le solite capacità economiche finanziarie come la nostra azienda che si comporterebbe da Mandataria?

2) **RISPOSTA**

Si ricorda che, in caso di RTI verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale (smaltimento) dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da queste ultime unitamente alla mandataria.

Nel RTI orizzontale, invece, lo dimostrano tutte le imprese nel loro complesso, fermo restando che la mandataria deve dimostrarlo in maniera maggioritaria.

Si precisa però che, non essendovi nel caso di specie prestazioni secondarie (art.4 Capitolato), l'ATI potrà essere solo di tipo orizzontale e il fatturato dovrà quindi essere dimostrato dalle imprese dell'ATI nel loro complesso, ma in maggioranza dalla mandataria.

3) UNA DITTA CHIEDE:

Il presente per chiedere un chiarimento inerente ai requisiti di idoneità indicati a pagina 3 del disciplinare di gara del bando in oggetto:

l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali: Cat.4 Classe non inferiore alla C per il trasporto non è oggetto di avvalimento e in caso di partecipazione di un intermediario lo stesso deve essere possedere tale requisito. Chiedo per quale motivo l'intermediario CAT.8 deve possedere tale requisito.

3) **RISPOSTA**

Il soggetto che intende partecipare alla gara, sia esso o meno un intermediario, deve possedere necessariamente la Cat. 4 classe non inferiore alla C, al fine di poter garantire direttamente l'esecuzione del servizio a regola d'arte.

4) UNA DITTA CHIEDE:

Con riferimento al punto "C" dei requisiti di idoneità del disciplinare di gara (fatturato specifico minimo annuo), chiediamo se lo stesso può essere riferito solamente alla raccolta o smaltimento/recupero dei fanghi, ovvero se il fatturato può essere riferito esclusivamente a operazioni di recupero.

Lo stesso chiarimento lo poniamo per il punto "D", cioè se è sufficiente dimostrare il requisito per il solo trasporto o il solo smaltimento/recupero dei fanghi, ovvero se è possibile dimostrare la capacità tecnica e professionale presentando la sola operazione di recupero dei fanghi.

4) RISPOSTA

I requisiti di cui ai punti C e D del disciplinare devono essere dimostrati con riferimento ad attività che concernono la prestazione principale del contratto, nello specifico attività sia relative al trasporto sia al recupero/smaltimento dei fanghi.

Non essendo previste prestazioni secondarie dagli atti di gara (v. art.4 Capitolato), in sostanza, non è possibile dimostrare i requisiti richiesti solo in riferimento ad attività di trasporto o solo ad attività di smaltimento/recupero.

5) UNA DITTA CHIEDE:

Chiediamo se un impianto di destinazione finale può dare disponibilità a più di un intermediario.

5) RISPOSTA

In fase di gara gli impianti di destinazione finale potranno offrire la propria disponibilità con le modalità previste nei documenti di gara, a più di un concorrente, qualora non facciano parte di alcuna compagine che partecipa alla gara. La stessa impresa non può partecipare a più di un raggruppamento.

In caso di partecipazione ad un raggruppamento, l'impianto di destinazione finale dovrà intrattenere rapporti di esclusività con il raggruppamento stesso.

6) UNA DITTA CHIEDE:

Se un intermediario in possesso dell'iscrizione alla categoria 8, classe C dell'Albo Gestori Ambientali può partecipare alla procedura, oppure è necessario essere in possesso anche della categoria 4 C?

6) RISPOSTA

Vedi risposta al quesito n°3.

7) UNA DITTA CHIEDE:

Una volta dichiarato all'interno del DGUE, che l'azienda intende usufruire del SUBAPPALTO e la percentuale di servizio che intende subappaltare è poi costretta a dare in subappalto tale percentuale di servizio o può anche decidere di non avvalersene o avvalersene in misura minore rispetto alla percentuale indicata?

7) RISPOSTA

Può anche non avvalersene o avvalersene in misura minore. L'importante è che sia dichiarato, qualora l'intenzione sia quella di avvalersene

8) UNA DITTA CHIEDE

con la presente siamo a richiedere un chiarimento inerente la “gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di fanghi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane per il periodo dal 01.10.2021 al 30.09.2022 – CIG 8745082DF3”:

un trasportatore in possesso della categoria 4 C può partecipare singolarmente alla gara?

8) RISPOSTA

Il soggetto che intenda partecipare alla gara, in forma associata o singola, deve possedere tutti i requisiti richiesti nei documenti di gara. Un trasportatore in possesso della categoria 4 C può partecipare singolarmente a patto che possieda anche i requisiti per le altre attività che compongono la prestazione principale richiesta.

Come chiarito anche nella risposta al quesito 4 i requisiti di cui ai punti C e D del disciplinare devono essere dimostrati con riferimento alle attività che concernono la prestazione principale del contratto, nello specifico attività sia relative al trasporto sia al recupero/smaltimento dei fanghi, seppure con percentuali non vincolanti.

Non essendo previste prestazioni secondarie dagli atti di gara (v. art.4 Capitolato), in sostanza, non è possibile dimostrare i requisiti richiesti solo in riferimento ad attività di trasporto o solo ad attività di smaltimento/recupero.